

VERBALE N. 2

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.lgs. 36/2023 per la fornitura installazione e posa in opera di arredi elettrodomestici e cucine, a ridotto impatto ambientale, presso tutte le strutture di DiSCo suddivisa in tre Lotti

LOTTO 1 CIG B0351F6A96 LOTTO 2 CIG B0351F7B69 LOTTO 3 CIG B0351F8C3C

L'anno 2024, il giorno 11 del mese di aprile alle ore 9:00, presso gli uffici amministrativi di via Cesare de Lollis 24/B Roma, si è riunito in seduta pubblica il RUP, Ing. Mauro Lenti con il supporto dell'Ufficio Gare e Contratti, per la valutazione delle buste amministrative presentate dagli operatori economici per la procedura in oggetto.

PREMESSO

- che con determinazione direttoriale n. 3604 del 29/12/2023, a cui si rinvia per *relationem*, è stata indetta una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.lgs. 36/2023 per la fornitura installazione e posa in opera di arredi elettrodomestici e cucine, a ridotto impatto ambientale, presso tutte le strutture di DiSCo suddivisa in tre Lotti;

- che con il verbale n. 1 del 3 aprile 2024, a cui si rinvia per *relationem*, il RUP ha aperto sul sistema di e-procurement STELLA le buste contenenti la documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti e ha valutato la documentazione amministrativa ivi contenuta;

TUTTO CIO' PREMESSO

Alle ore 9:15 il RUP continua la valutazione della documentazione amministrativa secondo l'ordine cronologico di presentazione delle offerte.

7. GIOVANNI LATTANZI

Il RUP dall'esame della documentazione prodotta dall'operatore economico GIOVANNI LATTANZI, rileva che non emerge alcuna irregolarità o mancanza.

L'operatore economico GIOVANNI LATTANZI è ammesso alla prosecuzione della gara.

8. MC INDUSTRIES SRL

Il RUP dall'esame della documentazione prodotta dall'operatore economico MC INDUSTRIES SRL, rileva le seguenti irregolarità.

Dal registro di sistema della piattaforma S.Tel.LA, risulta che l'operatore economico MC INDUSTRIES SRL ha presentato offerta economica per i Lotti 1, 2 e 3. Lo stesso nel DGUE ha dichiarato di partecipare a tutti e tre i Lotti e di possedere, relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale, forniture analoghe negli ultimi tre anni pari a € 268.000,00, Iva esclusa.

Tuttavia, il RUP constata che:

- nell'All. 1 - Domanda di partecipazione (All. 1), sottoscritta dall'operatore economico MC INDUSTRIES SRL, viene dichiarata la partecipazione solo al Lotto 3;
- viene presentata solo la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta relativa al LOTTO 1;
- viene presentata la copia dell'attestazione di avvenuto versamento del contributo a favore dell' ANAC relativamente al LOTTO 3;

Il RUP decide di attivare il soccorso istruttorio al fine di acquisire una dichiarazione da parte dell'operatore economico ai sensi del DPR 445/2000 dal quale si evinca in modo chiaro ed inequivocabile i LOTTI per i quali partecipa.

Tuttavia il RUP ritiene necessario sanare, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione delle garanzia provvisoria a corredo dell'offerta relativamente ai LOTTI 2 e 3 solo a condizione che siano state già costituite prima della presentazione dell'offerta, così come previsto dall'art. 9 del Disciplinare di gara.

Relativamente al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, l'operatore economico ha dichiarato nel DGUE una commessa nell'Anno 2023 per un totale di 268.000,00 euro, inferiore a quanto prescritto nell'art. 6.2 del Disciplinare di Gara relativamente ai Lotti 1 e 2 che prevede espressamente che: *"Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un elenco di servizi analoghi nel settore oggetto della gara di importo complessivo minimo pari: Lotto 1 € 350.000,00, IVA esclusa; Lotto 2 € 278.000,00 IVA esclusa"*.

Nel difetto delle dichiarazioni rese, il RUP ritiene necessario attivare in soccorso istruttorio al fine di acquisire da parte dell'operatore economico una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con l'indicazione delle commesse nel triennio di interesse della presente procedura fino al raggiungimento dell'importo di € 350.000,00, requisito tecnico-professionale previsto dalla stazione appaltante per il lotto di maggior importo economico (LOTTO 1).

Per la mancata presentazione della ricevuta di pagamento del versamento del contributo dell' ANAC relativo al LOTTO 1 e 2, il RUP richiama nuovamente l'art. 13 del disciplinare che prevede che con il soccorso istruttorio, di cui all'articolo 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Il RUP ritiene che ai fini dell'ammissione al prosieguo della gara dell'operatore economico **MC INDUSTRIES SRL** si procederà ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 32/2023 ad applicare il soccorso istruttorio per irregolarità essenziali.

La procedura di ammissione al prosieguo della gara dell'operatore economico **MC INDUSTRIES SRL** è sospeso fino all'esito del soccorso istruttorio.

9. G8 MOBILI SRL

Il RUP dall'esame della documentazione prodotta dall'operatore economico **G8 MOBILI SRL**, rileva le seguenti irregolarità.

L'operatore economico partecipa alla procedura per i Lotti 1 e 3 e presenta le seguenti garanzie fidejussorie:

- Lotto 1 CIG B0351F8C3C per un importo pari a € 2.800,00
- Lotto 3 CIG B0351F8C3C per un importo pari a € 1.200,00

Nell'All.1-Domanda di partecipazione, l'operatore economico dichiara di beneficiare della riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Dlgs 36/2023 per il possesso della certificazione ISO 14001 e per essere una piccola impresa.

Il RUP constata che il CIG della garanzia fidejussoria del Lotto 1 è errato perché dovrebbe essere B0351F6A96 anziché B0351F8C3C e constata anche che gli importi delle due garanzie non sono corretti, poiché come previsto all'art. 10 del Disciplinare di gara l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Alla luce di quanto sopra, risulta che la certificazione ISO 14001 non permette la riduzione della garanzia fidejussoria, poiché non prevista nei documenti di gara iniziali e pertanto il RUP decide di applicare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del Dlgs 36/2023 per inesattezza e irregolarità dei documenti richiesti.

La procedura di ammissione al prosieguo della gara dell'operatore economico G8 MOBILI SRL è sospeso fino all'esito del soccorso istruttorio.

10. CPR SRL

Il RUP dall'esame della documentazione prodotta dall'operatore economico CPR SRL, rileva le seguenti irregolarità.

L'operatore economico CPR SRL dichiara sia nel DGUE e sia nell'All. 1-Domanda di partecipazione di partecipare al LOTTO 3 e di avvalersi dell'operatore economico MP GROUP Srl per il requisito di capacità tecnico e professionale.

Il RUP, nell'esaminare il contratto di avvalimento sottoscritto tra le parti, constata che l'impresa ausiliaria MP GROUP Srl *"si obbliga quindi con il presente atto a mettere e a tenere a disposizione dell'ausiliata tali requisiti in modo pieno ed incondizionato senza limitazioni di sorta, ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui alle premesse ed inoltre, in caso di aggiudicazione si obbliga, sin d'ora a tenere a disposizione detto requisito e le risorse prestate per tutta la durata dell'affidamento anche eccedente il tempo previsto negli atti di gara di durata dell'appalto"* senza indicare le risorse messe a disposizione dall'ausiliario, così come previsto dall'art. 104, comma 1 del D.lgs. 36/2023, che recita espressamente: *"[...]/Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico"*.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che nel caso in cui il disciplinare ponga tra i requisiti di capacità tecnico-professionale (Vedasi Art. 6.2 del Disciplinare di gara) quelli che misurino la capacità del concorrente nell'eseguire le prestazioni, ove questi ricorra all'avvalimento, si è in presenza di un avvalimento c.d. tecnico operativo per il quale sussiste l'esigenza della concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche per l'esecuzione dell'appalto da parte dell'ausiliaria, quanto meno individuando le esatte funzioni che essa andrà a svolgere e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2021, n. 4935, Cons. Stato, sez. V, 10/1/2022 n.169, TAR Napoli, 04.03.2022 n. 1458).

La giurisprudenza amministrativa, sul punto, aggiunge: *"non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento che si limiti ad indicare genericamente che l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornirle i propri requisiti e a mettere a sua disposizione le risorse necessarie, di cui essa è mancante, per tutta la durata dell'appalto, senza però in alcun modo precisare in che cosa tali risorse materialmente consistano* (TAR Campania Napoli sez. I 21/11/2023 n. 6417, TAR Napoli, 04.03.2022 n. 1458, Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2018, n. 1543; TAR Lazio, sez. III-quater, 11/11/2021 n. 11585).

Nella fattispecie, come rilevato, il contratto di avvalimento dell'operatore economico si limita genericamente ad individuare quale oggetto del prestito le risorse necessarie all'esecuzione, senza però individuarle e incorrendo nella segnalata genericità invalidante ai sensi dell'art. 104, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

Peraltro, nell'art. 7 del Disciplinare di gara era esplicitamente previsto che: *"L'ausiliario deve: a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento."*

ave

[...] Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento".

Alla luce di quanto sopra, il RUP decide l'esclusione dal prosieguo della gara dell'operatore economico CPR SRL per la nullità del contratto di avvalimento dovuto alla mancata indicazione nel contratto stesso dei mezzi e delle risorse che verranno messe a disposizione dall'ausiliaria.

Alle 11:20 termina la seduta riservata.

Letto, firmato e sottoscritto

Il RUP

Ing. Mauro Lenti

